



**CONTRATTO DI SERVIZIO AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A DOMANDA INDIVIDUALE “PISTA DI
PATTINAGGIO” DI MADONNA DI CAMPIGLIO**

ART. 1

OGGETTO

Il contratto di servizio ha per oggetto lo svolgimento del servizio pubblico a domanda individuale istituito dal Comune di Pinzolo (che nel prosieguo del presente atto verrà denominato “ il Comune”) relativo all’impianto sportivo Pista di Pattinaggio di Madonna di Campiglio. La gestione comprende il completo coordinamento di ogni attività nonché la connessa conduzione dell’impianto. Scopo del servizio è quella di ottenere la più alta fruibilità da parte del pubblico sotto il profilo sportivo- sociale, valorizzando la promozione dell’attività su ghiaccio riservata alle Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e l’attività didattico formativa. L’impianto sportivo meglio identificato dalla planimetria facente parte integrante del presente contratto è composto dalla pista di pattinaggio sprovvista di impianto di refrigerazione, e di un locale sito nel complesso “Chalet Laghetto”.

La gestione del servizio si intende riferita al solo periodo invernale che va dal 01.12 al 31.03 di ogni anno, intendendosi il contratto in oggetto risolto di diritto a tale data senza necessità di formale disdetta. Il Comune si riserva comunque la facoltà di revoca dell’affidamento in oggetto in qualunque tempo per ragioni di pubblico interesse e di risoluzione del contratto per negligenza, grave inadempienza o cattiva conduzione da parte del gestore, in quest’ultimo caso con preavviso scritto di mesi uno.

ART. 2

ONERI A CARICO DEL GESTORE

Sono a totale carico del gestore i seguenti oneri:

- corresponsione del canone offerto ed accettato da versarsi in due rate costanti anticipate da versarsi la prima ad inizio stagione ed il saldo a fine stagione. Intendendo che la prima rata andrà versata all'atto della firma del formale contratto.
- Il canone sarà soggetto ad aumento annuale Istat con riferimento al mese di dicembre.
- Il gestore si dichiara fin d'ora impegnato a versare l'affitto in via anticipata acconsentendo che, in caso di mora, sia applicata la maggiorazione pari all'interesse che gode il Comune nell'epoca relativa per il servizio di deposito in tesoreria, e autorizzando l'Amministrazione Comunale a prelevare i corrispettivi di cui sopra dal deposito cauzionale;
- spese per il personale addetto alla pulizia dell'impianto ;
- spese per il personale d'ufficio, segreteria, direzione;
- spese per acquisto pattini e servizi affilatura;
- spese per la manutenzione ordinaria dell'impianto con addetti abilitati;
- spese per l'energia elettrica, acqua, prodotti per il funzionamento e la manutenzione ordinaria dell'impianto;

- spese per l'utenza telefonica e di segreteria;
- spese per la regolare manutenzione ordinaria degli impianti e dei locali siti nell'edificio "Chalet Laghetto"; a titolo meramente esemplificativo: i lavori di ordinaria manutenzione sono quelli finalizzati a mantenere efficienti e funzionali i locali, quelli necessari a mantenere in efficienza gli impianti igienici e tecnologici esistenti ad esclusione degli interventi che comportano sostituzioni di pezzi di qualsiasi genere, riparazione infissi e degli elementi architettonici quali scale, parapetti, ringhiere, cornici, pavimentazioni, finestre, porte, sostituzione lampade, tinteggiatura, pulitura e rifacimento intonaci, pulizie generali, manutenzione sistematica dei mezzi meccanici necessari per la corretta tenuta della pista. Nel caso di situazioni di pericolo per le persone e per gli impianti che richiedano interventi di manutenzione straordinaria ed urgenza il gestore dovrà dare immediato avviso al Comune anche a mezzo telefax;
- pulizia degli argini della pista di pattinaggio e delle zone limitrofe alla pista medesima;
- pulizia tempestiva dei locali e dell'intera area circostante il laghetto dopo ogni utilizzo;
- approvvigionamento di tutti i prodotti e materiali di consumo comunque necessari al funzionamento di gestione del servizio con attenti controlli e verifiche;
- funzionamento degli impianti tecnici e delle altre infrastrutture con persone specializzate munite di patente ove necessario e come previsto dalle norme vigenti tutto il personale che il gestore intende

adibire direttamente o indirettamente alla conduzione dell'impianto dovrà essere tecnicamente qualificato.-

Il gestore deve inoltre provvedere ai seguenti obblighi:

- promozione e organizzazione di ogni attività utile per incentivare l'uso dell'impianto da parte di tutti i potenziali utenti coordinandosi con i Comuni, la "Madonna di Campiglio - Pinzolo - Val Rendena Azienda per il turismo S.p.a.", nonché con le scuole di ogni ordine e grado e le associazioni interessate;
- mettere a disposizione del Comune la struttura per l'organizzazione di corsi di pattinaggio ed altro per censiti, scuole elementari, medie ed associazioni sportive operanti sul territorio comunale, le quali faranno diretta richiesta al Comune. L'utilizzo sarà regolato in base alle tariffe stabilite dall'Ente comunale e negli orari e nei termini che saranno concordati con il gestore;
- pagamento delle imposte e tasse per le pubbliche affissioni e pubblicità
- regolare funzionamento tecnico dell'impianto, garantendo agli utenti, sia in ambito sportivo che in ambito sociale, i livelli di comfort sicurezza e igiene necessari provvedendo anche alla vigilanza e ad ogni controllo e verifica anche su richiesta dell'Autorità sanitaria locale;
- pulizia e sanificazione di tutti i vani e locali accessori interni ed esterni con la continuità necessaria per una perfetta conduzione sotto il profilo igienico;

- controlli costanti con strumenti di controllo automatico per l'impianto elettrico luminoso;
- ottenimento delle autorizzazioni di polizia amministrativa ai sensi dell'art. 68 e 80 del T.U. leggi di P.S. nonché di quelle necessarie per ogni manifestazione svolta nell'impianto;
- presentare al Comune i piani di migliorie per adeguare l'impianto e/o le sue attrezzature a nuove eventuali esigenze d'uso o di legge;
- vigilanza e controlli per assicurare l'integrità degli impianti di mobili e di immobili nonché il rispetto delle norme d'uso;
- vigilanza, controlli ed assistenza per assicurare l'incolumità degli utenti nonché degli addetti con personale idoneo per qualifica e numero secondo normativa;
- rispondere per i danni di responsabilità civile verso terzi per persone e cose (comprendendo nei terzi sia gli addetti che coloro che entrano nell'impianto a qualsiasi titolo) provvedendo a mantenere coperti da assicurazione per responsabilità civile i terzi per danni e infortuni che dovessero manifestarsi in conseguenza all'attività dell'impianto o nel suo ambito di pertinenze con totale esonero del Comune da ogni responsabilità a riguardo;
- contrarre idonea polizza assicurativa a tutela dell'impianto contro furti, incendi, atti vandalici o ogni altra evenienza per un valore non inferiore ad € 2.500.000,00= qualora le relative garanzie non siano già state attivate dal Comune;
- riscuotere le tariffe negli importi e modalità di cui al successivo art. 6;

- fornire il materiale didattico necessario per l'insegnamento del pattinaggio oltre all'installazione delle attrezzature necessarie per l'attuazione dei corsi e tutte le altre forniture e somministrazioni occorrenti per il buon funzionamento del servizio nessuna esclusa;
- subentrare temporaneamente per il periodo di durata della gestione nei contratti di fornitura e somministrazioni necessari per la conduzione dell'impianto intestati al Comune;
- documentare al Comune la gestione sotto il profilo tecnico statistico ed economico evidenziando in particolare quegli elementi che venissero richiesti specificatamente dal Comune;
- esibire il bilancio preventivo e consuntivo annuale interno relativo alla gestione globale del complesso sportivo;
- consentire l'accesso a funzionari, agenti e tecnici incaricati del Comune nonché ad altri enti ed organismi preposti in relazione alle attività che si svolgono nel complesso sportivo e alla conduzione dell'impianto onde consentire controlli ed ispezioni nell'impianto e nei locali dati in gestione per assicurarsi del buon mantenimento delle strutture ed attrezzature, verificare l'accurata condizione igienica dei servizi offerti, ed il rispetto delle norme previste dal presente contratto. Le verifiche periodiche vanno fatte seguire dall'invio di un verbale alla Giunta Comunale entro 10 giorni dall'effettuazione della verifica stessa;
- tenere a disposizione del pubblico il registro dei reclami di cui deve essere data notizia al pubblico mediante avviso affisso in posti visibili

dove chiunque vi abbia interesse possa annotare le proprie rimozioni e lamentele con riferimento all'andamento del servizio;

- è onere del gestore far seguire le proprie deduzioni e darne comunicazione periodica al Comune;
- garantire l'osservanza di tutte le normative vigenti in materia fiscale, previdenziale, retributiva e di sicurezza, sollevando il Comune di Pinzolo da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per tutto ciò che attiene al rapporto ed agli obblighi intercorrenti fra il gestore e gli utenti e fra il gestore e coloro che esplicano il servizio;
- munirsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie all'esercizio delle attività esercitate, in ciò ricomprendendo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. in materia di sicurezza, garantendo il Comune da ogni responsabilità in ordine al mancato possesso delle stesse;
- il gestore è tenuto a mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzato al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati anche a seguito di eventuale emanazione di nuova normativa in corso di gestione;
- il soggetto gestore è tenuto all'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal committente, attuando l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la

disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire in corso di esercizio per le tutele materiali dei lavoratori: a tal fine l'aggiudicatario dovrà, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di aver provveduto ai suddetti adempimenti, tenendo comunque estraneo lo stesso Comune da ogni pretesa dei lavoratori, essendo quest'ultimo estraneo al rapporto di lavoro intercorrente tra l'aggiudicatario ed i suoi dipendenti.

- prestare cauzione a mezzo fideiussione bancaria dell'importo pari al valore di una annualità offerta + I.V.A. al fine di garantire tutti gli oneri previsti nel presente atto giuridico; tra il resto la polizza dovrà contenere la clausola in base alla quale la somma è riscuotibile a semplice richiesta dell'amministrazione comunale ed avere durata fino ad espresso svincolo scritto da parte del Comune.

ART. 3

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a totale carico del Comune i seguenti oneri:

- spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto; a titolo meramente esemplificativo per lavori di straordinaria manutenzione si intendono, fra gli altri, quelli relativi all'impianto di sicurezza, ai quadri elettrici, tinteggiatura straordinaria e tutte quelle opere che prevedono la sostituzione di qualsiasi pezzo ad esclusione delle lampade di illuminazione a carico del gestore;
- spese relative al montaggio, smontaggio e deposito della balaustra.

ART. 4

PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI PROFESSIONALI

Il gestore può, a suo insindacabile giudizio, avvalersi di personale proprio, sia di terzi, per quanto concerne lo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2.

Il gestore si impegna nei confronti del personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico e previdenziale ed assicurativo previsto dalle leggi. Per gli istruttori e tutto il personale operante il gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali idonei per i danni che si possano verificare al personale stesso durante le loro prestazioni o quello causato ai fruitori dell'impianto, esonerando il Comune da ogni responsabilità a riguardo.

ART. 5

UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ED ATTREZZATURE

Il gestore usufruisce di tutte le attrezzature esistenti secondo il loro scopo specifico per cui sono state realizzate ed è direttamente responsabile per ogni eventuale danno dovesse arrecare salvo la normale usura degli stessi e i danni dovuti a causa di forza maggiore.

Il gestore dovrà altresì garantire che:

- durante le manifestazioni sportive venga rispettato il limite massimo di pubblico imposto dalla Commissione di Vigilanza nei locali di pubblico spettacolo;
- assicurare l'apertura e la chiusura dell'impianto secondo gli orari stabiliti per l'accesso al pubblico.

Ogni miglioria autorizzata dal Comune e effettuata dal gestore diverrà di proprietà del Comune allo scadere dell'affidamento senza obbligo di rimborso alcuno delle spese sostenute dal gestore.

ART. 6

ENTRATE E TARIFFE

Dovranno essere applicate all'Ente gestore, per entrate singole ed abbonamenti, le tariffe massime, stabilite dall'Ente comunale, previste per l'entrata nella Pista di Pattinaggio comunale di Madonna di Campiglio allegate al presente contratto di servizio.

Il gestore è obbligato a tenere in luogo ben visibile all'ingresso dell'impianto il tariffario per l'utenza individuale deliberato dal Comune ed applicare la tariffa in base alle norme fiscali vigenti. Il gestore è tenuto a formulare al Comune una proposta di aggiornamento e/o revisione della struttura e della misura delle tariffe sulla base di riscontri dell'andamento di gestione finalizzata alla più ampia soddisfazione dell'esigenza di pubblico da applicare nella stagione successiva. Presentando al Comune relazione motivata di volta in volta il gestore ha facoltà di praticare particolari agevolazioni.

Tutte le entrate derivanti dalle tariffe di ingresso agli impianti spettano interamente al gestore.

Il gestore è l'unico ed esclusivo beneficiario responsabile dell'organizzazione di corsi didattici compresi i corsi organizzati per conto delle scolaresche e allo stesso spettano tutte le entrate derivanti dalla suddetta attività.

ART. 7

DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento oggetto del presente contratto ha durata di anni 2 (due) e si riferisce al periodo della stagione invernale, il quale copre il lasso temporale compreso tra il 01.12 e il 31.03.

Il gestore potrà avvalersi di organismi ed associazioni sportive regolarmente affiliate al C.O.N.I. per tutta la parte dell’attività oggetto della convenzione fermo restando che le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative alle eventuali attività di ristoro, bar e commerciali dovranno essere intestate al gestore o ad un eventuale preposto avente i requisiti di legge.

E’ ammesso l’appalto del servizio di pulizia e manutenzione.

Il gestore può avvalersi di ditte e personale specializzato per particolari operazioni in servizi. Il gestore rimane comunque l’unico responsabile nei confronti del Comune e dell’utenza anche nel caso si sia avvalso di altre ditte e di organismi costituenti la propria base soggettiva. Il gestore si ritiene unico ed esclusivo beneficiario degli effetti dell’affidamento in oggetto.

ART. 8

CHIUSURA PER FORZA MAGGIORE

Il gestore dovrà sempre comunicare tempestivamente al Comune la chiusura improvvisa dell’impianto così come assieme ai tecnici del Comune verificare le condizioni generali dello stesso e programmare eventuali lavori da eseguire. Il gestore dovrà inoltre comunicare al Comune tutte le giornate di chiusura dell’impianto a qualsiasi titolo disposte.

In caso di chiusura forzata dell'impianto motivata da cause di forza maggiore il Comune è sollevato da ogni responsabilità civile e di risarcimento danni.

ART. 9

CONSEGNA E RICONSEGNA DELL'IMPIANTO

Il gestore prende in consegna l'impianto previo accertamento dello stato di consistenza del medesimo formalizzato con verbale sottoscritto dall'incaricato dell'Ufficio Tecnico comunale e dall'incaricato del gestore. Il gestore dovrà indicare il nominativo della persona incaricata alle funzioni di Direttore del servizio con l'onere di comunicare tempestivamente al Comune ogni successiva variazione. Nel verbale di consegna sono descritte le parti componenti l'impianto, gli accessori, mobili, infissi, con specificazione delle quantità e stato di manutenzione e loro funzionalità ed efficienza ed ogni eventuale riserva espressa dalle parti. Al termine della gestione, a riscontro dell'inventario precedente, sarà redatto un verbale di riconsegna dell'impianto con le stesse modalità. Ogni riserva attinente alla gestione, anche se precedentemente espressa da ambo le parti in forme diverse, dovrà essere riconfermata in detti verbali, pena la decadenza della riserva stessa. Nei verbali di cui sopra si prenderà atto con separata evidenza di tutte le opere, attrezzature ed impianti atti a migliorare l'utilizzo apportati direttamente dal gestore specificando l'esistenza di approvazione preventiva comunale. Riconstrandosi difformità rispetto al verbale precedente e anomalie e/o danneggiamenti non imputabili ad un normale uso, il gestore è tenuto, se richiesto dal Comune, al ripristino nel termine allo scopo assegnato dal Comune. In difetto il Comune procede d'ufficio al ripristino a spese del gestore senza che questo possa opporre eccezione.

ART. 10

CONTROLLO E VIGILANZA - CONTROVERSIE

Al fine di assicurare il buon andamento del servizio, oltre le forme di controllo e vigilanza previste nei precedenti articoli dovranno svolgersi incontri periodici tra il Sindaco o Assessore dallo stesso delegato e la persona incaricata dal gestore delle funzioni di Direttore del servizio. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e il gestore in ordine all'interpretazione o applicazione del presente contratto di servizio saranno definite dall'autorità giudiziaria .

ART.11

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGI E REGOLAMENTI

Le parti convengono che al presente contratto possono essere apportate variazioni solo in forma scritta e previa delibera dell'organo comunale competente. Per quanto non specificato nel presente contratto valgono tutte le disposizioni di legge statali, regionali e provinciali e norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla pubblica amministrazione con particolare riguardo a: norme in materia di pubblici servizi degli enti locali, contabilità generale dello stato, disposizioni igieniche in materia sanitaria, incendi ecc..

ART. 12

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, sono poste a carico del soggetto gestore.

ART. 13

PENALITÀ' E DECADENZA

In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente contratto il Comune provvede a contestare per iscritto al gestore le inadempienze contrattuali e ad applicare una penale dell'importo di euro 500, se a seguito della seconda contestazione scritta, il gestore non abbia provveduto all'adempimento contrattuale. Rimane, in ogni caso, in capo all'Amministrazione, nel caso in cui il gestore si mostri inadempiente anche a seguito della seconda contestazione scritta, la facoltà di revocare l'affidamento del servizio in oggetto con effetto immediato e di procedere alla risoluzione d'ufficio del contratto, senza che il gestore nulla abbia pretendere, salva e impregiudicata la liquidazione dei danni subiti dal Comune.

Art. 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136, l'aggiudicatario espressamente si assume gli obblighi di rintracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge stessa. A tal fine il gestore si obbliga a comunicare all'amministrazione comunale, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'affidatario si obbliga ad inserire nei contratti stipulati con i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi. A tal fine il gestore si impegna a comunicare al Comune tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto ed a fornirne contestualmente copia.

Ai sensi della normativa vigente e del Piano Anticorruzione adottato dal Comune di Pinzolo, il gestore è tenuto al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti adottato dal Comune di Pinzolo con deliberazione della Giunta comunale n. 111 di data 25.09.2014, a pena di risoluzione del contratto o di decadenza dal rapporto contrattuale. Il Codice di comportamento è scaricabile dal sito web del Comune di Pinzolo al seguente indirizzo: <http://www.comune.pinzolo.tn.it/pagine/dettaglio/trasparenza,130/personale,267.html#.VR5NFmflq9I>.

Si richiama la norma di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.